

**Conclusioni del Consiglio del 1 e 2 Dicembre 2003 sul follow-up dell'anno europeo delle
persone con disabilità nonché della promozione delle pari opportunità per le persone con
disabilità**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

RAMMENTANDO QUANTO SEGUE:

1. la decisione 2001/903/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, che istituisce l'anno europeo delle persone con disabilità 2003¹ ha determinato un elevato livello di mobilitazione e partecipazione degli ambienti interessati durante l'anno in questione, segnale di un diffuso desiderio di progredire con determinazione verso l'inclusione sociale globale e la piena realizzazione delle pari opportunità;
2. le varie iniziative intraprese a livello dell'UE e degli Stati membri durante l'anno europeo delle persone con disabilità dimostrano che questa iniziativa ha impresso un nuovo slancio politico alla promozione dell'integrazione e della partecipazione delle persone con disabilità, sostenendo anche azioni già previste nei piani d'azione nazionali per l'occupazione e l'inclusione sociale;
3. nel quadro generale stabilito dai Consigli europei di Lisbona e Nizza, il Consiglio europeo di Bruxelles del marzo 2003 ha ribadito l'impegno dell'Unione europea a promuovere l'e-partecipazione e l'eliminazione di tutti i tipi di ostacolo alla piena integrazione e partecipazione delle persone con disabilità all'economia e alla società dei saperi;

¹ GU L 335 del 19.12.2001, pag. 15.

4. la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 2003² esorta a promuovere l'occupazione e l'integrazione sociale delle persone con disabilità;
5. la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2003 intitolata "Uno strumento delle Nazioni Unite giuridicamente vincolante per la promozione e la tutela dei diritti e della dignità delle persone con disabilità" sostiene i lavori delle Nazioni Unite in vista di una convenzione che garantisca il pari ed effettivo godimento dei diritti umani e delle libertà da parte delle persone con disabilità attraverso la lotta contro la discriminazione fondata sulla disabilità, anche promuovendo la parità di trattamento e il rispetto dei bisogni delle persone con disabilità;
6. la dichiarazione politica adottata a Malaga l'8 maggio 2003 dai Ministri del Consiglio d'Europa responsabili delle politiche di integrazione per persone con disabilità sottolinea che uno dei principali obiettivi del prossimo decennio sarà il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
7. la comunicazione della Commissione sul follow-up dell'anno europeo delle persone con disabilità: "Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo", adottata il 30 ottobre 2003³, prevede un piano d'azione pluriennale nella prospettiva del 2010 con l'obiettivo di assicurare il mainstreaming delle questioni legate alla disabilità nelle pertinenti politiche comunitarie e sviluppare azioni concrete in ambiti cruciali al fine di accrescere l'integrazione e la partecipazione delle persone con disabilità.

² GU C 175 del 24.7.2003, pag. 1.

³ COM (2003) 650 defn.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. SI RALLEGRA degli sforzi compiuti dagli Stati membri per attuare la decisione del Consiglio relativa all'anno europeo delle persone con disabilità e delle iniziative della Commissione per sostenere gli Stati membri nella realizzazione degli obiettivi dell'anno europeo;
2. SOTTOLINEA la necessità di mantenere oltre il 2003 l'impulso dato dall'anno europeo delle persone con disabilità e di fondare i futuri impegni a livello europeo e nazionale sui risultati raggiunti grazie a tale iniziativa;
3. SI RALLEGRA della presentazione della comunicazione della Commissione sul follow-up dell'anno europeo delle persone con disabilità: "Pari opportunità per le persone con disabilità: un Piano d'azione europeo", che costituisce un contributo verso la piena integrazione e partecipazione delle persone con disabilità nell'economia e nella società nel suo insieme in un'Europa allargata;
4. PRENDE ATTO che anche i quattro settori selezionati per la prima fase del piano d'azione della Commissione (accesso e mantenimento nel mondo del lavoro; apprendimento permanente; accesso alle nuove tecnologie e utilizzo delle medesime; accessibilità all'ambiente edificato pubblico) dovrebbero essere presi in considerazione dagli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione delle loro politiche a favore delle persone con disabilità;
5. SOTTOLINEA l'importanza di relazioni periodiche della Commissione sulla situazione generale delle persone con disabilità nell'Unione europea allargata, che contribuiranno al processo di mainstreaming, tenendo conto degli sviluppi negli Stati membri, sulla scorta dei lavori del Gruppo UE ad alto livello sulla disabilità;

6. INVITA gli Stati membri e gli Stati aderenti a integrare in modo proattivo le questioni relative alla disabilità nelle pertinenti politiche e, in particolare, a tenere in debito conto tali questioni nell'elaborazione e nell'attuazione dei rispettivi piani d'azione nazionali per l'occupazione e l'inclusione sociale nel quadro del metodo di coordinamento aperto;
7. INVITA gli Stati membri e gli Stati aderenti a recepire entro i termini previsti nonché ad applicare pienamente la direttiva che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ⁴;
8. SI RALLEGRA dell'intenzione della Commissione di avviare, nella primavera 2004, una consultazione pubblica sulla scorta di un Libro verde sulla futura strategia per combattere la discriminazione fondata sui criteri menzionati nell'articolo 13 del trattato CE, comprese le disabilità, allo scopo di fare il punto sui progressi realizzati in materia di politiche antidiscriminazione dell'UE e di affrontare le nuove sfide poste dall'allargamento dell'UE;
9. SOTTOLINEA l'importanza essenziale, nell'ambito dello sviluppo delle politiche in materia di disabilità, del contributo che le famiglie, unitamente agli operatori del settore pubblico e ad altri soggetti, comprese le ONG, forniscono per il miglioramento della qualità della vita e dell'indipendenza delle persone con disabilità;
10. RILEVA, con riguardo ai diritti umani, la necessità di garantire un accesso agevole a informazioni complete, servizi di qualità e altre iniziative organizzate di assistenza per tutte le persone con disabilità e le loro famiglie;
11. SOTTOLINEA, inoltre, l'importanza di prendere in debita considerazione le esigenze delle famiglie, specialmente delle famiglie in cui vi sono bambini con disabilità o adulti che richiedono un livello elevato di assistenza, onde consentire la qualità della vita nell'ambito della famiglia, anche con il necessario sostegno di strutture adeguate, comprese le strutture ad impronta comunitaria, prestando particolare attenzione alla conciliazione tra attività professionale e vita familiare e alla parità di genere;

⁴ Direttiva 2000/78/CE del 27 novembre 2000, GU L 303 del 2.12.2000.

12. RIBADISCE l'impegno a garantire il dialogo e lo scambio d'informazioni e buone prassi a livello europeo, in particolare tramite il Gruppo UE ad alto livello sulla disabilità;
 13. RILEVA l'importanza di coinvolgere regolarmente le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le famiglie di queste ultime, nonché le parti sociali e gli ambienti interessati nel dialogo politico sulle questioni relative alla disabilità, a livello europeo e nazionale.
-